

## Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

Anno Numero Sezione 

## Soggetto Imputato

- Datore\_Lavoro\_Pubblico   
  Datore\_lavoro\_Privato   
  CSP/CSE   
  Dirigente   
  Responsabile\_Lavori  
 Committente   
  Preposto   
  RSPP   
  Lavoratore  
 Altro

## Esito

- Assoluzione  
 Condanna   
  Pena detentiva   
  Pena detentiva+pecuniaria   
  Pena pecuniaria   
  Pena non specificata  
 Concorso di colpa del soggetto leso   
  Risarcimento alla costituita parte civile  
 Altri elementi

Quantum 
 1\* Grado 
 2\* Grado 
 precedente cassazione 
 Precedente appello 

## Classificazione evento

- Infortunio   
  Malattia   
  Non riguarda un infortunio  
 Lesioni   
  Morte

## Soggetto leso

- Operaio   
  Artigiano   
  Impiegato   
  Imprenditore   
  Ulteriori soggetti lesi   
 Altro    
 Salute Sicurezza

## Fattispecie

Issatosi, assieme ad un altro lavoratore, con una piattaforma elevatrice fino alla sommità del capannone onde procedere al trasbordo di un pannello di copertura che poi avrebbero dovuto installare, cadeva dall'altezza di undici metri.

## Tipologia del luogo di avvenimento

- Privato   
  Pubblico   
  Cantiere   
  Ufficio  
 Fabbrica   
 Altro

## Principio di diritto

Il giudice distrettuale ha correttamente evidenziato come la responsabilità del legale rappresentante della ditta datrice di lavoro dell'operaio infortunato si aggiunga a quella dei legali rappresentanti della ditta appaltatrice non già sulla base di una mera interpretazione estensiva dell'accordo di distacco, cartolarmente destinato, in deroga all'art.3 comma VI D.Lgs. 81/2008 a mantenere in capo al distaccante gli obblighi di controllo, direzione e coordinamento degli operai distaccati.

Ha anche evidenziato il carattere sostanziale da cui trae origine la posizione di garanzia in ragione del concreto atteggiarsi e svolgersi delle lavorazioni, realizzate da personale della società distaccante in una prospettiva acceleratoria del completamento dell'appalto (l'infortunio si ebbe a verificare nella giornata di sabato), sulla base di un piano operativo predisposto dalla stessa ditta distaccante in cui la ditta appaltatrice veniva impropriamente indicata come committente, Pos che era stato sottoposto alla verifica e al coordinamento del CSE, e che aveva introdotto rilevanti modifiche operative alla procedure di lavoro in quota, sostituendo le impalcature originariamente previste nel POS della appaltatrice con l'impiego di piattaforme mobili.

Ne consegue pertanto la infondatezza del motivo di ricorso anche nella parte in cui si lamenta che il giudice di appello abbia fatto derivare la responsabilità dal contenuto di un patto privato, in quanto derogatorio della disciplina sulla ripartizione degli obblighi prevenzionistici in ipotesi di distacco, avendo questi utilizzato il riferimento documentale esclusivamente quale elemento di riscontro di un intervento in cantiere tutt'altro che limitato alla fornitura delle maestranze distaccate, bensì di concreto e partecipe supporto e di fattivo ausilio alle metodiche e ai tempi di lavoro programmati dalla ditta appaltatrice nella esecuzione degli interventi edili, con conseguente corresponsabilità degli amministratori delle due aziende nella predisposizione delle misure prevenzionistiche e nella verifica della concreta adozione delle stesse.

## Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della Suprema Corte di Cassazione)

Rigetto\_del\_ricorso       Ricorso\_inammissibile  
 annullamento       senza rinvio       con rinvio       con\_rinvio\_ai\_soli\_fini\_civili

## Dispositivo

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese in favore delle parti civili che liquida in complessivi euro settemilacinquecento oltre accessori come per legge. Così deciso in Roma il 10 luglio 2018.

## Note

Si verte in ambito di infortunio realizzatosi sul luogo di lavoro ove il coinvolgimento integrato di più soggetti, titolari di autonome posizioni tutoriali, non solo era imposto dalla legge (art.3, 26 e 90 ss D.Lgs. 2008/81), ma anche da esigenze organizzative connesse alla gestione del rischio e alla organizzazione del lavoro nel cantiere, nel legittimo affidamento da parte delle maestranze chiamate ad operare, il quale imponeva una opera di cooperazione e di coordinamento della gestione del rischio interferenziale (cfr. S.U. 24.4.2014, Espenhahn, Rv.). Per tale ragione era stato infatti indicato uno specifico garante per la gestione e il coordinamento di tale articolata interferenza di lavorazioni.

**I contenuti della presente scheda sono stati redatti da ERVET s.p.a. ad uso interno e per i propri soci; come tali costituiscono materiale di lavoro.**